

LA REPUBBLICA IMPERIALE

LA POLITICA “INTERNAZIONALE” DOPO L’ESPANSIONE DI ROMA IN ITALIA:

- Imperialismo e genesi del sistema provinciale, come “forma” dell’impero: dalle guerre puniche alle campagne di Cesare in Gallia

NOTE ESSENZIALI SULLA CREAZIONE DELLE PROVINCE A SEGUITO DELLE GUERRE



1) Definizione di *provincia* (cfr. Thesaurus Linguae Latinae, s.v.)

Come sfera di attività, mandato politico, competenza giurisdizionale, amministrativa e/o militare, spec. dei magistrati *cum imperio* > progressivo passaggio (evidente nel I sec. a.C.) all'idea, destinata a prevalere, di circoscrizione territoriale vera e propria, retta da governatori eletti annualmente, di rango pretorio o consolare.

A PROPOSITO DI *IMPERIUM* (che non esclude la *potestas*) si tenga presente la distinzione tra

Imperium militiae, comando in guerra

Imperium domi, autorità dei magistrati che avevano alta giurisdizione urbana, o di polizia a Roma, in tempo di pace.

Esempi

Come competenza, p.es. Cic. *In P. Vatinius* 12 : *in eo magistratu cum tibi magno clamore aquaria provincia [= controllo su coste e porti] sorte obtigisset*; Liv. XXXV 21, 1: *quibus praetoribus, ut ius dicerent Romae, provincia erat [= provincia come giurisdizione urbana]*

Come area di intervento o circoscrizione, p.es. in Sall. *Iug.* 35 (110 a.C.): *ipsi (Albino) provincia Numidia, Minucio Macedonia evenerat*

Ἐπαρχία: già in generale «carica amministrativa» in età ellenistica (presso i seleucidi), il termine è quello tipico per definire in greco la provincia romana: Plb. II 19, 2, come territorio controllato dai romani); in senso di distretto: Diod. XXXVII 10, 3

2) I governatori e le loro competenze durante la Repubblica

I fase: magistrati (consoli, pretori)

II fase: cresce il ruolo dei promagistrati

Lex Cornelia de provinciis ordinandis (emanata da Silla nell'81):

- i pretori per un primo anno giudici a Roma, e l'anno successivo assegnati per sorteggio a una provincia
- i due consoli non hanno durante l'anno del consolato incarichi in provincia e non esercitano l'*imperium militiae* in Italia

Competenze principali dei governatori

- gestione rapporti con le città
- compiti giurisdizionali;
- responsabilità fiscali;
- controllo militare

Acta stabiliti dal magistrato che usciva vittorioso da una guerra, spesso insieme a una commissione di dieci senatori, se Roma decideva di avviare la provincializzazione del territorio.

Leges provinciae

Altre possibili o abituali attività dei governatori

- Requisizioni o leve straordinarie per esigenze di guerra
- Presidenza di rituali, sacrifici, pratiche divinatorie, calendario religioso
- Fondazioni eventuali di nuove città (specialmente in Occidente)
- Concessioni di cittadinanza romana (soprattutto a esponenti delle élites locali meritevoli e in epoca più tarda)

Di più: per capire la capacità decisionale di un governatore su territorio assoggettato, egli poteva:

- Spostare un centro urbano e gruppi di popolazione
- Costruire fortificazioni
- Denominare/ridenominare una città
- Concedere il possesso di terre (eventualmente confiscate ad altri) a una comunità
- Fare censimenti

3) Il personale ausiliario

Staff costituito da una varietà di collaboratori maggiori, con un tipo di gestione semiprivata (o semipubblica): *quaestores*, *legati*, amici, familiari ecc.

Altri impiegati: *scribi*, *littori*, *apparitores* di vario tipo.

Creazione di un *consilium*, più o meno formalizzato.

Il personale ausiliario poteva ricevere un salario vero e proprio, uno stipendio fisso (nel caso degli impiegati pubblici), oppure (nel caso del seguito privato del governatore, per il quale è attestato uno stipendio forfettario alla partenza per il mandato) indennità standard o occasioni di guadagno speciali

4) Province e città

LEX PROVINCIAE

Nonostante la documentazione sia molto frammentaria sappiamo le province contestualmente alla loro costituzione o poco dopo ricevevano una sorta di “carta statutaria”, detta *l. p.* Essa determinava a seconda del contesto geopolitico gli ordinamenti pubblici, le competenze del governatore, e i rapporti tra governanti e governati, le norme con cui dovevano regolamentarsi in determinate circostanze le singole comunità al loro interno, nei rapporti reciproci o nei rapporti tra città e leghe, nei rapporti con le autorità romane (p.es. ambascerie).

Le leggi di provincia si conoscono/definiscono meglio nel I sec. a.C. Forse alla loro promulgazione risale l'era provinciale, ossia la cronologia di una provincia in quanto tale. Talvolta la legge era stabilita dal magistrato romano che era stato artefice della sua conquista accompagnato da una commissione decemvirale senatoria. Per quanto i governatori potessero trasgredirne i dettami senza esserne puniti, le sue linee di fondo potevano rimanere valide per interi secoli.

(4) ancora sulle *leges provinciae*

Fra le *leges provinciae* meglio note:

- *lex Rupilia* (132-131 a.C.) per la Sicilia.
- *lex Pompeia* per la Bitinia-Ponto (63 a.C.).

Inoltre: la *lex* data da Q. Cecilio Metello (“Cretico”) a Creta (63): *insulae leges dedit* (Liv. *Periochae* 100). Un'altra *l. p.* potrebbe essere una *lex Cornelia* dell'85 a.C. con la quale si riorganizza la provincia d'Asia dopo gli sconvolgimenti della I mitridatica.

Tra gli ordinamenti stabiliti, c'erano i distretti/itinerari giudiziari (*conventus*). Altre determinazioni riguardavano i *commercium* e i *conubia*, le tradizioni e pratiche commerciali e matrimoniali delle popolazioni locali.

Caput provinciae

Essere capoluogo di provincia significava essenzialmente:

ospitare la sede principale del governatore, la sua residenza (*praetorium*) → essere di conseguenza il luogo dove si svolgevano le cerimonie di insediamento e di dimissione dall'incarico → costituire di solito la sede di svolgimento delle principali attività pubbliche e delle annuali riunioni dei “delegati” provinciali

5) Lo sfruttamento delle province: tasse e publicani (basilare: E. Badian, *Publicans and Sinners. Enterprise in the Service of the Roman Republic*, Oxford 1972)

Riscossione fiscale: tasse dirette e indirette (*portoria*, *scriptura* ossia tasse sui capi di bestiame). Roma deve recuperare le spese delle guerre e deve far valere il diritto del vincitore. I terreni provinciali sono definiti *praedia populi Romani*. Fiscalità ordinaria, regolare, annuale. Ma fiscalità differenziata a seconda delle province.

Procedure preliminari: periodicità (irregolare) di catasti, censimenti, delimitazioni degli spazi provinciali anche a fini fiscali. Fiscalità straordinaria e requisizioni non soltanto in caso di guerre. Fonte principale per il I sec. a.C. è Cicerone (orazioni, spec.le Verrine per la Sicilia, lettere).

Tasse come simbolo di perdita di libertà e di imposizione del dominio romano.

Esenzioni: *civitates foederatae e liberae et immunes* ; singoli individui beneficiari

Altre specificità (cfr. pagine di sintesi di A. Raggi in *Roma e le sue province*, pp. 63 sgg.)

TASSE “DIRETTE”

Basate su sistemi preesistenti denominate *decumae* o *vectigal* basate su una percentuale della produzione agricola (Sicilia, Asia). Metodi di riscossione basati su accordi tra autorità e comunità locali o sulla *locatio censoria* e il sistema dei publicani.

Vectigal certum o *stipendium* come imposte a canone fisso in denaro raccolte mediante varie forme di contribuzioni (Spagna, Africa, Macedonia-Acaia, Illirico)

TASSE “INDIRETTE”

Dazi presso le stazioni doganali e pedaggi in zone di intensi commerci (Cfr. Cic. *De imp. Cn. Pompei* 16). Se ne occupavano società private. La aliquota tipica era del 2, 5% (*quadragesima*

Societates publicanorum anche in questo settore.

Portorium, *portus*, *vectigal*, *telonium*: tutti termini che indicavamo le imposte indirette.

(5, sfruttamento e tasse - segue)

- Interessi dei *negotiatores* romano-italici che approfittano delle aperture dei mercati
- *Societates publicanorum*: concessioni degli appalti, stazioni, vessazioni sui provinciali (*hospitium*, requisizioni ecc.)
- L'odiosità dei publicani e l'immagine di Roma

LIVIO, PERIOCHAE 70 (92 a.C.):

P. Rutilius, vir summae innocentiae, quoniam legatus Q. Mucii proconsulis a publicanorum iniuriis Asiam defenderat, invisus equestri ordini, penes quem iudicia erant, repetundarum damnatus in exilium missus est

Il problema dei *publicani*

- Tasse, bottini e altre vessazioni: la percezione di romani e italici dell'esterno: **lettura** dell'epistola di Mitridate al re Arsace per convincerlo a allearsi con lui nella guerra con Roma (documento in Sall. *Hist.* IV 37)
- I publicani nella visione dei romani moderati: Cic., lettere al fratello Quinto (epistola I 1): **lettura** dei capp. 7 sgg. e 30 sgg.

Lucilio[N. Terzaghi, *Lucilio*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1934 (rist. 1970); ed. fondamentale F. Marx, Lipsia 1904] 647 Warmington (Loeb): «Non mi si persuaderà a investire tutti i miei averi nell'appalto delle imposte»

F. De Martino, *La storia dei publicani e gli scritti dei giuristi*, *Labeo* 39.1 (1993), pp. 5-41

C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine*, 2 voll., Paris 1967

Tribunali a Roma

Praetura come magistratura caratterizzata da spiccate competenze giudiziarie, che assorbono a un certo punto (già nel III sec.) anche una parte rilevante di quelle dei consoli.

Praetor peregrinus... qui inter cives Romanos et peregrinos ius diceret

Praetor urbanus è quello che a Roma amministrava la giustizia civile tra i cittadini romani: è considerato gerarchicamente *maior*.

Con la espressione *ordo iudiciorum publicorum* ci si riferisce alle giurie per reati penali, tribunali ordinari e permanenti (otto in età ciceroniana: *de repetundis, de maiestate, de peculatu, de ambitu, inter sicarios, veneficii, de vi, falsi*). Un comparto specifico divenne quello dedicato alle cause di concussione e malversazione dei governatori e degli altri amministratori provinciali. Esso era composto da 75 giurati. Diversità delle pene: pecuniarie in generale per i reati di corruzione, capitale per la *maiestas*

I tribunali per giudicare i crimini di malversazione (*crimen repetundarum*)

LE TRE FASI PRINCIPALI

- 1) Una *lex Calpurnia* del 149 a.C. (plebiscito; tribunali permanenti per i giudizi sulle malversazioni / *crimen repetundarum* in provincia e altri giudizi su operato dei magistrati, con giudizio capeggiato da un pretore; composti da 75 uomini)
- 2) Una *lex Sempronia iudiciaria* di Gaio Gracco nel 123 a.C. rivede l'intero sistema giudiziario e trasferiva dai senatori ai cavalieri la funzione di giudici.
- 3) Con Silla e poi con una *lex Aurelia iudiciaria* nel 70 a.C. (con l'ingresso nei tribunali dei *tribuni aerarii* ufficiali dell'erario statale che dovevano riscuotere tributi da destinare come stipendio alle milizie] si hanno ulteriori cambiamenti. Attraverso l'analisi della composizione dei tribunali si segue la vicenda dei rapporti e dei conflitti tra ceto equestre e ceto senatorio

**PERDITA DI IMPORTANZA DI QUESTI TRIBUNALI DURANTE
L'IMPERO PER LO SVILUPPO DEL RUOLO GIUDICANTE DELLA
CORTE IMPERIALI**

Il sistema provinciale dopo il riassetto augusteo



Province imperiali (presupposto: distinzione tra *ordo equester* e *ordo senatorius*)

Nominati dal principe

Durata del mandato variabile (in media 3 anni)

Governatori *legati Augusti pro praetore* di rango pretorio o consolare

Province con presenza di legioni

fiscus Caesaris gestito da *procuratores* imperiali

Appelli al principe

Nominati dal principe

Province minori o periferiche con presenza di *auxilia*

Governatori-*procuratores* o *praefecti*

Affidate a senatori

Affidate a equestri

Il caso dell'Egitto

Province pubbliche (o “del popolo romano e del senato”)

Province pacificate, di conquista e romanizzazione più antica, in via eccezionale con presenza di truppe legionarie

Proconsules di rango pretorio o consolare, eletti con meccanismi tradizionali basati sulla votazione dei comizi centuriati e poi la estrazione a sorte delle destinazioni

Carica della durata di un anno

Tributi incassati destinati alla cassa senatoria (*aerarium Saturni* da Claudio)

Quaestores come responsabili fiscali e procuratori per le rendite delle proprietà imperiali

Appelli in linea di principio indirizzati al senato